



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TENNACOLA SPA



PRT/15420 - 24/10/2024

Pec
GARE E CONTRATTI

Sant'Elpidio a Mare, li 24.10.2024

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI BANCARI PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2028”.

LOTTO UNICO – CIG B3ED6FFA61

DISCIPLINARE DI GARA

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma telematica, a pena di esclusione, entro le **ore 12:00 del giorno 26/11/2024**.

STAZIONE APPALTANTE

TENNACOLA SPA, Società per azioni a intero capitale pubblico – affidataria del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 della Regione Marche, Via Prati n. 20 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) – C.F. e Partita I.V.A. 00157980442 - Tel. 0734/858312 – 0734/858322 - Fax 0734/859067 - e-mail: info@tennacola.it – PEC: contrattitennacola@pec.it.

PREMESSE

Tennacola SpA (di seguito Tennacola o Stazione Appaltante), gestore del Servizio Idrico Integrato nelle Province di Fermo e Macerata, e perciò società operante nei Settori Speciali ai sensi del Libro III del D.Lgs. 36/2023, in esecuzione della Delibera del C.d.A. n. 79 del 27.09.2024, intende stipulare un contratto per l'affidamento dei “Servizi bancari” secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.internet.https://tennacola.acquistitelematici.it.

Pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente tramite la suddetta piattaforma di acquisti on line di Tennacola SpA, previa registrazione al predetto portale di gara, seguendo le istruzioni riportate nel disciplinare telematico allegato alla documentazione di gara.

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche: "RTI") o consorzio, è sufficiente la registrazione della mandataria/capofila senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, salve le ulteriori informazioni specificate nel Bando e nel Capitolato Speciale.

Il **Responsabile Unico del Progetto** (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Giuseppe Amati, Responsabile dell'Area Commerciale e Affari Generali, mail: g.amati@tennacola.it.

La **Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento** è la Dott.ssa Maura Scorolli, mail: m.scorolli@tennacola.it.

Il **Direttore per l'Esecuzione del Contratto** (D.E.C.) ex art. 114 D. Lgs. n. 36/2023 sarà indicato alla firma del contratto.

La pubblicità a livello nazionale è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

I documenti di gara sono altresì pubblicati sul profilo del committente della Stazione Appaltante.

CIG: B3ED6FFA61

CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO - CPV: 66110000-4 Servizi bancari

L'Appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea e non presenta carattere transfrontaliero.

Tennacola SpA si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare l'esperimento della gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa di rimborso spese o compensi di sorta da parte delle imprese concorrenti.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 26/11/2024.

Prima seduta aperta: ore 09:00 del giorno 28/11/2024.

ARTICOLO 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplinare Telematico" (art. 4), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **Bando di gara**
- **Disciplinare di gara e relativi allegati:**
 - Allegato “1” – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato “2” – Documento di gara unico europeo elettronico (eDGUE);
 - Allegato “2-bis” – Dichiarazione di idoneità morale soggetti ex art. 94, co.3;
 - allegato “3” – Modello “Prospetto informativo condizioni servizi di incasso SEPA-DD”;
 - Allegato “4” – Modello per Offerta tecnica;
 - Allegato “5” – Modello per Offerta economica.
- **Capitolato Speciale;**
- **DUVRI;**
- **Disciplinare Telematico.**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e scaricabile unicamente dal Portale Fornitori al seguente link: <https://tennacola.acquistitelematici.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 16/11/2024** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti accessibile all'indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it> cliccando sul tasto INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE presente nei Dettagli della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma nei DETTAGLI della presente procedura.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto, articolato su un unico lotto, ha per oggetto lo svolgimento dei servizi bancari e finanziari a supporto dell'attività di Tennacola SpA.

Il contratto da stipulare in esito alla procedura di selezione avrà la forma di accordo-quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023.

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Il servizio viene affidato all'istituto di credito a titolo oneroso con il riconoscimento allo stesso delle spese vive accessorie (imposta di bollo, spese postali, ecc.).

L'importo posto a base di gara è pari ad € **220.000,00 = (diconsi euro duecentoventimila/00)** oltre IVA di legge, comprensivo dei corrispettivi e degli oneri di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale.

I costi per la sicurezza stimati nel DUVRI sono pari a zero (€ 0,00).

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato in complessivi € **10.000,00 (euro diecimila/00)**.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dallo stesso proposto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Come anche chiarito nel parere del MIMS n. 2154/2023, qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta sarà automaticamente sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Nuovo Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il **CCNL: Credito e Assicurazioni**. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del Nuovo Codice). L'indicazione del CCNL applicato dagli operatori economici è effettuata nella propria Domanda di partecipazione.

La determinazione del predetto valore è stata effettuata in conformità con le previsioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023, che detta criteri generali e talune disposizioni particolari per specifici servizi.

Con riferimento ai "servizi, bancari e altri servizi finanziari", il comma 14, lettera b), dell'articolo 14, prevede, in particolare, che l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è dato da: "gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione".

Alla luce di tali previsioni, il valore stimato dell'appalto è stato ricavato partendo dal numero medio delle operazioni principali (incassi e pagamenti) che si prevede di svolgere ed ipotizzando il corrispettivo per l'esecuzione da parte dell'istituto. attività svolte dal Soggetto gestore. Pertanto non è vincolante per la Stazione Appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo disponibile per il pagamento delle prestazioni, di volta in volta, richieste all'aggiudicatario. Pertanto, l'operatore economico non avrà diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo disponibile, se alla scadenza del contratto l'importo non sarà esaurito.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio della Stazione Appaltante derivanti dall'introito della tariffa.

3.3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni quattro (4), decorrenti dalla data di effettiva consegna delle prestazioni anche nelle more della stipula del contratto e fino al raggiungimento del valore massimo stimato dell'intera operazione contrattuale.

Al ricorrere delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, Tennacola SpA si riserva di dare avvio d'urgenza all'esecuzione delle prestazioni una volta dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione.

3.4 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, a partire dal secondo anno, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

3.5 MODIFICA IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo (art. 14 comma 4 del Codice): Tennacola SpA si riserva la facoltà di esercitare un'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori quattro anni (4), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 440.000,00, al netto di Iva:

Importo complessivo	€ 220.000,00
Importo per il rinnovo	€ 220.000,00
Valore globale stimato	€ 440.000,00

ARTICOLO 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità **tecnica-organizzativa** richiesti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro quindici giorni (15), dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e f) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ARTICOLO 6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Per i dati e i documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale non presenti nel FVOE o in caso di malfunzionamento del sistema FVOE o di impedimenti tecnici relativi alla disponibilità/utilizzo del FVOE, per economicità e semplificazione della procedura, nonché allo scopo di rispettare le tempistiche di conclusione del procedimento e in applicazione del c.d. principio del risultato, si procederà con la richiesta al concorrente classificatosi primo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta con il presente Disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Riguardano la situazione personale del soggetto, la sua affidabilità morale e professionale e **pertanto non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o CCIAA oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile: Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive; nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

b) Essere una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia.

c) Iscrizione all'Albo istituito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme dell'iscrizione all'Albo delle Banche rilasciata dalla competente filiale della Banca d'Italia.

Per la comprova dei requisiti di idoneità professionale la S.A. verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della S.A. e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

d) Non sono richiesti requisiti a tale titolo.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

e) Aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare, con buon esito, almeno 3 (tre) servizi bancari di conto corrente nei confronti di enti pubblici o società a parziale o totale partecipazione pubblica. Il Concorrente deve specificare la denominazione dell'ente o della società per conto del/la quale è stato svolto il servizio bancario ed il periodo di durata del contratto.

In caso di prestazioni iniziate prima del triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare di Gara, si prende in considerazione soltanto il periodo di prestazione espletato nell'effettivo triennio.

La comprova del requisito è fornita mediante la seguente modalità:

– produzione di originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'ente o dalla società con l'indicazione delle prestazioni e del periodo di esecuzione.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1 lett. a), b) e c) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. e) deve essere posseduto:

– dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1 lett. a), b) e c) devono essere posseduti:

- devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo avviene attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 464 del 27.07.2022 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022).

Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti ai sensi dell'art. 95, 27 comma 2 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.

La Stazione Appaltante chiederà all'aggiudicatario l'autorizzazione all'accesso.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

ARTICOLO 7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.3 lett. e) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui all'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare.

NOTA BENE: Il concorrente, qualora intendesse ricorrere all'istituto dell'avvalimento, per ciascuna ausiliaria, allega la seguente documentazione:

1. **e-DGUE**, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articoli 94 e 95 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
2. **dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria**, redatta in carta libera e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale il legale rappresentante della stessa:
 - attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 104, comma 4, lett. c) comma del Codice);
 - attesta che non partecipa oppure partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
3. **Contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Si precisa che lo stesso deve contenere apposita clausola con la quale l'impresa ausiliaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 ed è soggetto a imposta di bollo, pertanto l'operatore dovrà provare in sede di gara di aver assolto a tale obbligo.

Ai sensi dell'art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

ARTICOLO 8 – SUBAPPALTO

E' disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a cui espressamente si rinvia.

Non è ammesso il subappalto della prestazione principale in considerazione della particolarità e della natura fiduciaria del servizio.

Sono considerate come prestazioni accessorie e quindi non si configurano come subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 3 del D.Lgs 36/2023, i seguenti servizi: gestione di servizi di pagamento digitali, emissione di dispositivi di "moneta elettronica", fornitura di servizi telematici o finanziari evoluti, anche in adeguamento alla già citata Direttiva sui servizi di pagamento (PSD3) e dal regolamento di accompagnamento PSR.

Il concorrente indica nei documenti di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale e pertanto, non devono sussistere a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

Si precisa che i pagamenti in favore del subappaltatore verranno effettuati dall'impresa aggiudicataria, che avrà l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La mancata trasmissione delle suddette copie delle fatture nel termine suindicato comporterà la sospensione dei pagamenti relative ai servizi già effettuati in favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

N.B. In caso di ricorso al subappalto, prima di procedere all'autorizzazione dello stesso la S.A. procederà ai controlli di legge in capo al/i subappaltatore/i.

ARTICOLO 9 – REQUISITI DI ESECUZIONE

In caso di aggiudicazione, l'istituto di credito deve assicurare la presenza di almeno uno sportello bancario ubicato a non più di 25 km dalla sede legale e amministrativa di Tennacola SpA, nella considerazione necessaria ed imprescindibile che la presenza sul territorio sia requisito indispensabile per la funzionalità e l'efficienza del servizio.

ARTICOLO 10 – GARANZIA PROVVISORIA

Non è prevista la costituzione della garanzia provvisoria.

Si rimanda all'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 11 – SOPRALLUOGO

Non previsto.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 (Euro trentatré/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Le modalità e i termini di versamento della contribuzione sono indicati nella deliberazione citata.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo il concorrente deve allegare la ricevuta di avvenuto pagamento, scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore. L'originale deve essere conservato agli atti dall'operatore economico partecipante per eventuali controlli da parte della Stazione appaltante o delle Autorità.

Qualora nella busta "A" non sia accertata la prova del versamento del contributo, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

La mancata produzione della ricevuta di pagamento del contributo non comporta l'esclusione dalla gara, se il concorrente è in grado di dimostrazione, l'avvenuto pagamento entro il termine ultimo di presentazione delle offerte. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

Nota bene: nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia costituiti che costituendi, il versamento del contributo a favore dell'ANAC, è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'ATI.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, all'indirizzo internet <https://tennacola.acquistitelematici.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 26/11/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola scansione del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel Disciplinare Telematico di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**OFFERTA**, a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti "buste":

- "Busta" A) : **Documentazione amministrativa;**
- "Busta" B): **Offerta tecnica;**
- "Busta" C): **Offerta economica.**

➤ L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta" della documentazione amministrativa è causa di esclusione dalla gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, allegati in caso di avvalimento, offerta economica, ecc.), sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e scaricabili nei dettagli della gara su <https://tennacola.acquistitelematici.it> cliccando su DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Si segnala che, in aderenza alla giurisprudenza più recente, per errore materiale si intende quell'errore dell'offerta economica che può essere percepito e rilevato immediatamente ed *ictu oculi* dal contesto stesso dell'atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (ad esempio, una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica). Il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni solari**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B.: Si precisa che la procedura di soccorso istruttorio verrà interamente gestita tramite la piattaforma di gara telematica (accessibile all'indirizzo <https://tennacola.acquistitelematici.it>). In particolare, i concorrenti per i quali si renderà necessario l'attivazione dell'istituto in parola, riceveranno apposita comunicazione tramite la predetta piattaforma, a mezzo della quale verranno loro richieste le specificazioni/integrazioni da rendere. Gli stessi concorrenti saranno tenuti a riscontrare le suddette richieste esclusivamente tramite la piattaforma.

Al fine di velocizzare i tempi di gara, anche in considerazione della peculiarità delle modalità di svolgimento della stessa, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere telefonicamente alle ditte concorrenti, durante la seduta di gara relativa all'apertura della documentazione amministrativa, la disponibilità a trasmettere la documentazione mancante, in seduta stante, tramite invio della stessa all'indirizzo pec: contrattitennacola@pec.it.

ARTICOLO 15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Contenuto della Busta A “Documentazione amministrativa”

Entro il termine previsto dall'articolo 13, il concorrente dovrà inserire negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

Per l'inserimento dei documenti fare riferimento a pag. 9 del Disciplinare telematico “**Termini e modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara**”.

Nella sezione – **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **Allegato “1” – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive**, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, redatta in carta semplice, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante e reperibile sulla piattaforma di acquisti on-line di Tennacola, **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso, ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda di partecipazione è cumulativa delle dichiarazioni necessarie per l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Detti requisiti saranno accertati successivamente dalla Stazione Appaltante, relativamente alla ditta che risulterà aggiudicataria provvisoria del lotto di competenza.

Si precisa che:

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito**, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora costituiti**, la domanda deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Inoltre la domanda, sia per i raggruppamenti già costituiti che per quelli da costituirsi, dovrà specificare le parti dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La domanda dovrà contenere i dati necessari per le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs 36/2023 ed essere accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- **Allegato "2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (e-DGUE)":** L'operatore economico dovrà presentare un DGUE elettronico presentato e sottoscritto digitalmente da ciascuno dei soggetti già sopra indicati per la sottoscrizione dell'All. A) nonché, in caso di avvalimento, anche dall'ausiliario.

Il concorrente dovrà compilare il DGUE reso disponibile dalla piattaforma DigitalPA e generare il relativo documento in formato .pdf che dovrà essere sottoscritto digitalmente ed allegato alla documentazione amministrativa da presentare in sede di offerta. In caso di raggruppamento, consorzio o istanza di avvalimento il DGUE deve essere prodotto da tutti i soggetti coinvolti.

- **Allegato "2-bis" – Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94, comma 3, D.Lgs. 36/2023,** redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, in formato digitale.

N.B. 1: La dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico o socio unico; amministratore di fatto.

N.B. 2 : le suddette dichiarazioni possono eventualmente essere rese dal Legale Rappresentante/Procuratore della Società concorrente (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000), per quanto di propria conoscenza, in nome e per conto dei soggetti interessati.

- **Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC** in formato digitale tramite la scansione dell'originale cartaceo.

- **Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo:** l'imposta di bollo attiene all'istanza di partecipazione. I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72).

In particolare, il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:

- il modello F24 (il "codice tributo" è 2501 IMPOSTA DI BOLLO);
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario

Per qualsiasi modalità di pagamento prescelta deve essere presentata la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In alternativa il concorrente può produrre apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 con apposta marca da bollo annullata di € 16,00. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B.: In caso di omissione della marca da bollo, il concorrente sarà invitato a regolarizzare la carenza, pena la segnalazione agli organi competenti.

- **Capitolato Speciale firmato digitalmente per accettazione:** in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all' art. 65, comma 2, lett. e) e f) del D.Lgs. 36/2023 la firma digitale deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in

caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice la firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante del Consorzio.

- **DUVRI firmato digitalmente per accettazione:** in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all' art. 65, comma 2, lett. e) e f) del D.Lgs. 36/2023 la firma digitale deve essere apposta da tutte le ditte aderenti; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice la firma digitale deve essere apposta dal legale rappresentante del Consorzio.

15.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Si rinvia all'art. 7 del presente Disciplinare.

15.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- **DGUE** relativo alle imprese mandanti;
- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese mandanti - **Allegato "1"**;
- **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 delle imprese mandanti - Allegato "2-bis"**.

Per i consorzi ordinari, consorzi stabili, consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila e delle imprese consorziate;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- **DGUE** relativo alle imprese consorziate esecutrici dei servizi;
- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese consorziate esecutrici - **Allegato "1"**;
- **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 delle imprese consorziate esecutrici - Allegato "2-bis"**.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive** relativi alle imprese mandanti/consorziate - **Allegato "1"**;
- **DGUE** relativo alle imprese mandanti/consorziate;
- **Dichiarazione di idoneità morale resa dai soggetti art. 94 comma 3 D.Lgs. 36/2023 delle imprese mandanti/consorziate - Allegato "2-bis"**.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nella "busta" A – Documentazione amministrativa non devono essere inseriti altri documenti.

ARTICOLO 16 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione descrittiva tecnico-qualitativa** contenente le modalità tecniche ed operative e le condizioni specifiche per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, come più avanti specificato;
- allegato 3 prospetto informativo** delle condizioni applicate per i servizi di incasso SEPA DIRECT DEBIT (SDD) CORE e Business-to-Business (B2B) (al "dopo incasso") e per il servizio accessorio SEDA Avanzato;
- allegato 4** contenente i parametri/elementi di natura quali/quantitativa, come da Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica;
- in caso di avalimento premiale**, contratto di avalimento: l'assenza del contratto o la sua incompletezza, compreso l'assenza della firma tra le parti, non può essere sanata in quanto la documentazione dell'offerta tecnica non è soggetta a soccorso istruttorio. In tal caso, essendo l'avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avalimento premiale non conforme non potranno essere attribuiti;

Relazione tecnico-descrittiva

La relazione tecnico-descrittiva dovrà essere redatta su non più di 14 facciate, esclusa la copertina, in formato A4, con carattere (font) *Times New Roman*, di dimensione 12.

La relazione tecnico-descrittiva deve individuare senza possibilità di equivoco le modalità e le condizioni di espletamento dei seguenti servizi (tra parentesi il riferimento agli articoli del Capitolato Speciale):

- Conti correnti (5.2)
- Atti e documenti (5.4)
- Servizi telematici – *internet banking* (5.5)
- Tassi di interesse, valute, commissioni (5.6)
- Gestione delle entrate (5.7)

- Gestione degli incassi SEPA (5.8)
- Incassi tramite POS (5.9)
- Gestione dei pagamenti (5.10)
- Sportelli bancari e servizio *Bancomat* (5.17)

Per una migliore confrontabilità delle offerte, la relazione tecnico-descrittiva deve essere redatta secondo l'elencazione dei paragrafi sopra riportati.

La relazione tecnico-descrittiva deve comprendere il “**piano di transizione**” di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale.

Gli elementi forniti dal concorrente saranno presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

ELEMENTI QUALI-QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA E RELATIVI SUB-PESI

ELEMENTI QUALITATIVI	SUB-PESI
1) Sportelli bancari e servizio Bancomat	10,00
2) Relazione descrittiva e Piano di transizione	10,00
3) Commissioni e tempi di esecuzione ordini di pagamento	10,00
4) Servizio incasso e rendicontazione SEPA verso Eurozona	45,00
5) Servizio <i>internet banking</i>	4,00
6) Servizio POS	6,00
TOTALE PONDERAZIONE	85,00

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Nell'offerta tecnica non dovranno in alcun modo comparire riferimenti riconducibili agli importi dell'offerta economica proposta, pena l'esclusione dalla gara. Non saranno accettate offerte peggiorative o incompatibili, pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: **CCNL: Credito e Assicurazioni**.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

N.B. La mancanza dell'offerta tecnica e/o della firma digitale della stessa determina l'esclusione dalla procedura di gara. Al contrario, la S.A. non procederà all'esclusione in caso di mancanza/incompletezza o assenza della firma digitale del modello relativo alle dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali e dell'offerta secretata, fermo restando le disposizioni sull'accesso agli atti. Per l'incompletezza del contratto di avvalimento si rimanda a quanto sopra esplicitato.

ARTICOLO 17 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la **documentazione economica** nella Piattaforma. L'offerta economica predisposta utilizzando il modulo allegato al presente disciplinare (**Allegato 4**), deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il **corrispettivo economico annuo** per il servizio di c/c ordinario, espresso in cifre e lettere;
- la **remunerazione delle giacenze** di ciascun conto corrente;

- le **condizioni economiche** su eventuale apertura credito. I tassi vanno quotati con esposizione non oltre il terzo decimale; in caso di esposizione oltre il terzo decimale, verrà adoperato l'arrotondamento secondo la seguente regola:
 - se il quarto decimale è ≥ 5 si effettuerà l'arrotondamento per eccesso del terzo decimale;
 - se il quarto decimale è < 5 si effettuerà l'arrotondamento per difetto del terzo decimale.
 - i **COSTI AZIENDALI** (in cifre ed in lettere) dell'offerente **concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del nuovo Codice. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e imputati allo specifico appalto. Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.
- ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.**
- la **SPESA relativa al COSTO DEL PERSONALE**, in cifre e lettere, per l'esecuzione del servizio in oggetto, inclusa nell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dallo stesso proposto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica di congruità.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante (€ 10.000,00), come anche chiarito nel parere del MIMS n. 2154/2023, l'offerta sarà automaticamente sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, al fine di verificare che tale costo non sia generato dall'applicazione di minimi salariali retributivi inferiori a quelli di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporta l'esclusione dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

Ai sensi dell'**art. 17, comma 6**, del D.Lgs. 36/2023 il prezzo offerto dall'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

N.B. 1: Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica, al pari di ogni altra ipotesi di grave incompletezza della stessa, costituisce **immediata causa di esclusione dalla gara**, senza possibilità di regolarizzazione ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

N.B. 2: Si precisa che il mancato utilizzo del MODELLO predisposto dalla S.A. per la presentazione dell'offerta non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in esso richiesta e che sia rilasciato nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel predetto Modulo.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al punto successivo 17.1.

N.B. 3: Si ribadisce che l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato, fino al giorno fissato per la loro apertura (art. 101, comma 4, del Codice).

17.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Tutti i documenti costituenti l'offerta economica, sopra indicati, non devono contenere riserve e/o condizioni alcuna e devono essere sottoscritti con firma digitale:

- in caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico mandatario o del consorzio ordinario;

• in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuno degli operatori economici raggruppandi o consorziandi. In alternativa, i documenti costituenti l'offerta potranno essere sottoscritti dal solo rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) dagli altri operatori economici raggruppati. In tal caso il mandato dovrà essere inserito nei documenti allegati all'offerta.

Nella "busta" B – Offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.

ARTICOLO 18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4 del Codice, al concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio complessivo conseguito per l'offerta economica.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata dalla commissione giudicatrice in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Sportelli bancari e servizio <i>Bancomat</i>	10,00	1.1	n. sportelli attivi nelle Province di Fermo e Macerata alla data del 31/12/2023: - oltre 20 sportelli = 5 punti - da 16 a 20 sportelli = 4 punti - da 11 a 15 sportelli = 3 punti - da 6 a 10 sportelli = 2 punti - fino a 5 sportelli = 1 punto		5,00
			1.2	Canone annuo servizio <i>Bancomat</i> : gratuito = 2 punti - fino a 10,00 Euro = 1 punto - oltre 10,00 Euro = zero punti		2,00
			1.3	Commissioni prelievo contante su ATM: - gratuito su ATM stessa banca = 1 punto - fino a 1,50 Euro su ATM altre banche in Italia = 2 punti - oltre 1,50 Euro su ATM altre banche in Italia = zero punti		3,00
2	Relazione descrittiva e Piano di transizione	10,00			10,00	
3	Commissioni e tempi di esecuzione ordini di pagamento	10,00	3.1	Commissioni: - gratuite su pagamento stipendi = 2 punti Commissioni su altri pagamenti:		8,00

				<ul style="list-style-type: none"> - fino a 0,30 Euro = 6 punti - da 0,31 a 0,50 Euro = 4 punti - da 0,51 a 1,00 Euro = 2 punti - da 1,01 a 1,50 Euro = 1 punto - oltre 1,50 Euro = zero punti 		
			3.2	Esecuzione entro: <ul style="list-style-type: none"> - il 1° giorno lavorativo successivo = 2 punti - il 2° giorno lavorativo successivo = zero punti 		2,00
4	Servizi di incasso e rendicontazione SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	45,00		Offerta complessivamente migliore quanto a: giorni valuta, commissioni, servizio di allineamento elettronico archivi (SEDA), tempistiche. <i>Valutazione in base al prospetto informativo di cui al punto b) dell'articolo 16.</i>	45,00	
5	Servizio di <i>internet banking</i>	4,00		Canone annuo onnicomprensivo: <ul style="list-style-type: none"> - gratuito = 4 punti - fino a 120,00 Euro = 2 punti - da 120,01 a 180,00 Euro = 1 punto - oltre 180,00 Euro = zero punti 		4,00
6	Servizio POS	6,00	6.1	Nessuna commissione fissa per transazione		2,00
			6.2	Commissione variabile sul transato: <ul style="list-style-type: none"> - fino all'1,00% = 4 punti - dall'1,01% all'1,75% = 2 punti - oltre l'1,75% = zero punti 		4,00
TOTALE		85,00			55,00	30,00

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per “il punteggio tecnico complessivo” pari a 85 punti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica, con un fattore ponderale complessivo di 85 punti su 100 punti, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub-criteri indicati al precedente punto 18.1 in ragione dei rispettivi pesi e sub pesi attribuiti ad ognuno di essi, secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum n.q.l. [W_n * V(i) n.q.l.]$$

dove:

P_{Ti} = indice di valutazione dell'offerta presentata dal Concorrente i-esimo;

Σn.q.l. = sommatoria dei sub criteri di natura qualitativa (discrezionali);

W_n = peso o punteggio attribuito al criterio (n);

V(i)n.q.l. = coefficiente della prestazione dell'offerta presentata dal Concorrente i-esimo rispetto ai sub-criteri (discrezionali) di natura qualitativa (n.q.l.) di cui al precedente punto 18.1, variabile tra zero ed uno;

Con riferimento ai criteri qualitativi

Per quanto riguarda i sub-criteri di valutazione di natura qualitativa di cui al precedente punto 18.1, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario di gara. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Detto coefficiente corrisponde ai seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Coefficiente	Criteri Metodologici
Insufficiente	0,00	Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto al tema costituente il criterio e/o subcriterio oggetto di valutazione
Appena sufficiente	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o subcriterio oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Parzialmente adeguato	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o subcriterio oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.
Adeguato	0,60	Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della stazione appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o subcriterio oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
Buono	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta (servizi descritti o relazione metodologica) rispetto al tema costituente il criterio e/o subcriterio oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. La proposta (servizi descritti o relazione metodologica) risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione appaltante rispetto al tema costituente il criterio e/o subcriterio oggetto di valutazione. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Con riferimento ai criteri tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

N°	ELEMENTI QUANTITATIVI	U.M. o INDICE	PUNTI MAX
1	Canone annuo per la tenuta di ciascuno conto corrente (esclusi bolli e imposte)	Euro	5,00
2	Remunerazione giacenze di ciascun conto corrente	Spread su EURIBOR 3 mesi, media mese precedente, base 365, quotazione in <i>basis points</i> - Spread oltre 5 <i>basis-points</i> (>0,05%) = 5 punti - Spread fino a 5 <i>basis-points</i> (<=0,05%) = 2 punti - Spread negativo: 0 punti	5,00
3	Condizioni economiche su eventuale apertura di credito		
	3.a	Tasso Commissione Onnicomprensiva (CO), max 0,50%	2,00
	3.b	Importo Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), Euro	1,00
	3.c	Tasso di interesse debitore	2,00
	TOTALE		15,00

Quanto all'offerta economica, agli elementi quantitativi n. 1 e n. 3, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = \frac{A_{min}}{A_i}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = importo/tasso offerti del concorrente i-esimo

A_{min} = importo/tasso offerti più conveniente

Il punteggio dell'offerta economica per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$PE(i) = \sum n.q.1 [C_i * PE_{max}]$$

dove:

$PE(i)$ = punteggio definitivo del concorrente i-esimo per l'offerta economica

$\sum n.q.1$ = sommatoria dei sub criteri di natura quantitativa

PE_{max} = peso massimo attribuibile a ciascun criterio di natura quantitativa

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La proposta di aggiudicazione sarà adottata in favore del concorrente che avrà ottenuto il massimo punteggio inteso come sommatoria tra punteggio tecnico definitivo (punto 18.2) ed economico (punto 18.3):

$$P_{totale} = PT(i)_{def} + PE(i)$$

N.B.: I valori risultanti dall'applicazione delle formule sopra riportate saranno arrotondati secondo la seguente regola:

- se il terzo decimale è ≥ 5 si effettuerà l'arrotondamento per eccesso del secondo decimale;
- se il terzo decimale è < 5 si effettuerà l'arrotondamento per difetto del secondo decimale.

ARTICOLO 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ARTICOLO 20 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle offerte in gara è prevista per il giorno **28/11/2024 dalle ore 09:00** presso gli uffici amministrativi di Tennacola SpA siti in via Prati n. 20 a Sant'Elpidio a Mare (FM), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti o loro delegati, muniti di delega sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento d'identità dello stesso in corso di validità, per ogni concorrente, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tennacola SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e conveniente;
- ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia ritenuta in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti.

ARTICOLO 21 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'RPA accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ARTICOLO 22 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'RPA procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro sette (7) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte incomplete, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ARTICOLO 23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Essendo il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre.

In ogni caso, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili.

ARTICOLO 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta dal RUP all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La nascita del rapporto negoziale è subordinata alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà procedere ad aggiudicare l'appalto al secondo classificato.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art 99 del Codice, procede a verificare:

- l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice;
- l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

Le suddette verifiche dovranno avvenire attraverso:

- la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico ex art. 24 del Codice (N.B. L'aggiudicatario deve accettare la richiesta di accesso fatta dalla S.A.);
- la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico;
- tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Dell'aggiudicazione efficace, sarà data notizia entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento, a tutti i partecipanti ex articolo 90, comma 1, lett. c) del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata sottoscritta dall'affidatario e dal legale rappresentante di Tennacola SpA.

L'aggiudicatario deve essere in possesso, obbligatoriamente, dell'apposito dispositivo per la firma digitale del Contratto.

La documentazione di rito, propedeutica alla stipula del contratto, dovrà essere trasmessa dall'aggiudicatario nel termine massimo indicato dalla formale richiesta avanzata dall'Amministrazione. Qualora lo stesso non presenti nel termine prescritto quanto richiesto si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto di accordo quadro, e comunque prima della consegna del servizio (qualora questo venga effettuato sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice), la seguente documentazione:

- garanzia definitiva: non prevista;
- **comunicazione delle generalità** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e del titolo di legittimazione del soggetto autorizzato a stipulare il contratto con firma digitale (in caso di procuratore, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile originale o copia autenticata);
- **dichiarazione** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., redatta nei modi di legge, contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla commessa, nonché delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso presso cui Tennacola SpA effettuerà i pagamenti dei corrispettivi mediante bonifico bancario.

N.B.: Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, conformemente ai valori indicati nella Tabella A dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione della sola IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei lavori ai quali sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Nel caso l'aggiudicatario sia un RTI o un Consorzio, ciascun soggetto che emetterà fattura è obbligato a fornire gli estremi identificativi di cui sopra.

ARTICOLO 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice disciplinare ed etico di questa Stazione Appaltante e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante (<https://www.tennacola.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-etico> - <https://www.tennacola.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>).

ARTICOLO 27 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

RICORSO

Può essere presentato, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (Via della Loggia, 24 – 60121 Ancona).

ARTICOLO 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara, antecedentemente alla stipula del contratto, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 211 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione tramite il portale <https://tennacola.acquistitelematici.it>, in ordine a tutte le richieste che Tennacola SpA inoltrerà alle ditte concorrenti alla gara di cui al presente disciplinare.

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA SOCIALE

Non presente.

ARTICOLO 31 – PUBBLICITA'

Ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, gli atti relativi alla procedura per l'affidamento sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25.

ARTICOLO 32 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La documentazione deve pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara. Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare e nei "modelli allegati all'istanza" comporteranno l'esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio, ove ammissibile. Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana, la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara. Il concorrente è altresì escluso nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 del Codice.

ARTICOLO 33 – VARIE

In riferimento a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale e nell'eventuale documentazione tecnica ad esso allegata, si ricorda che l'aggiudicatario dovrà:

- osservare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato;
- possedere una struttura organizzativa, economica e autorizzazioni legali per soddisfare le prestazioni oggetto dell'accordo quadro;
- assicurare per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni da rendere e il rispetto delle normative in materia, ancorché sopravvenute.

Tennacola SpA si riserva la facoltà di:

1. non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare la presente procedura o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o pretese di alcun genere.

Le leggi e i decreti legislativi cui si fa riferimento nel presente Disciplinare si intendono attualmente vigenti con le eventuali modifiche ed integrazioni.

Tutte le successive comunicazioni alle ditte partecipanti alla presente gara saranno fatte esclusivamente mediante pec.

Dott.ssa Maura Scorolli
Responsabile della fase di affidamento

Maura Scorolli



MS/